

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1731 del 08/06/2016
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA DOPPEL FARMACEUTICI SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO MEDICINALI E ALIMENTARI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE(PC), VIA MARTIRI DELLE FOIBE N. 1. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1765 del 07/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto GIUGNO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA DOPPEL FARMACEUTICI SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO MEDICINALI E ALIMENTARI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE(PC), VIA MARTIRI DELLE FOIBE N. 1. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 32 del 12/1/2015 con la quale è stata adottata - sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L. per l'attività di "preparazione e confezionamento medicinali e alimentari" svolta nello stabilimento in oggetto;

VISTA la seguente documentazione:

- istanza avanzata dalla ditta DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l., trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore (PC) con nota 12.2.2016 prot. n. 1109 (prot. arpaee n. 1319 del 16.2.2016) ai fini di ottenere il rilascio dell'A.U.A. relativamente ad una modifica sostanziale dello stabilimento richiedendo in AUA l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera e presentando la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- documentazione integrativa prodotta dall'Azienda pervenuta tramite nota 20.4.2016 dell'Unione dei Comuni Bassa val d'Arda Fiume Po (prot. arpaee n. 3935 del 21.4.2016);

PRESO ATTO CHE:

- la modifica riguarda la realizzazione di due nuovi reparti produttivi "creme 3" (emissione E19) e "liquidi 4" (emissione E20) in cui saranno utilizzati prodotti contenenti COV che si sommeranno a quelli già in uso;
- dalla documentazione prodotta si evince che il consumo massimo teorico di solventi complessivo a seguito della modifica ammonta a circa 222,5 t/anno, con un consumo effettivamente atteso pari a circa 155,8 t/anno; l'attività pertanto rientra nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06;
- il proponente stima un valore di emissione diffusa pari allo 0,43% dell'input di COV;
- il prodotto identificato con il codice 25100331 di cui è previsto un consumo di 52,5 kg/anno nel reparto liquidi contiene COV;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota n. 32294 del 18.5.2016 con cui il Dip.to di Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole in merito alla istanza di modifica, ricordando che per le torri operative dovrà essere ottemperato quanto previsto dalla DGR 1115/08 "linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";
- nota prot. n. 5011 del 13/5/2016 (prot. Arpaee n. 4936 di pari data), con cui il Comune di Cortemaggiore ha trasmesso il proprio parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;

- nota prot. n. 5515 del 27.5.2016 con cui il Servizio Territoriale di Arpae nodo di Piacenza ha trasmesso la propria relazione tecnica esprimendo parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **DOPPEL FARMECEUTICI S.r.l.** (COD. FISC 07188610153), per l'attività di preparazione e confezionamento medicinali e alimentari svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore (PC), via Martiri delle Foibe n. 1. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CENTRALE TERMICA PER USO CIVILE 900 KW

Portata massima	890	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 CENTRALE TERMICA PER USO CIVILE 900 KW

Portata massima	890	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 CENTRALE TERMICA PER USO INDUSTRIALE 770 KW

Portata massima	760	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 REPARTO PRODUZIONE: FARMA

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	1	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 REPARTO PRODUZIONE: ORMONI

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	1	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 REPARTO PRODUZIONE: ALIMENTARE

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 TRAMOGGIA SCARICO SACCHI

Portata massima	950	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 TRAMOGGIA MISCELAZIONE

Portata massima	950	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E10 CENTRALE TERMICA 520 KW

Portata massima	520	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E11 LABORATORIO DI CONTROLLO

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	12	m

EMISSIONE N. E12 LABORATORIO DI CONTROLLO

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	12	m

EMISSIONE N. E13 BASSINA

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	12	m

EMISSIONE N. E14 ALIMENTATORE CONFEZIONAMENTO CITROSODINA

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15 PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO PRIMARIO FARMA LIQUIDI E GOCCE

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	1	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16 CENTRALE TERMICA 996 KW

Portata massima	1400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E17 CENTRALE TERMICA PER USO INDUSTRIALE 900 KW

Portata massima	890	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E18 CENTRALE TERMICA PER USO INDUSTRIALE 770 KW

Portata massima	760	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E19 REPARTO CREME 3

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	11,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	1	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E20 REPARTO LIQUIDI 4

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	200	gg/anno
Altezza minima	11,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	1	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20	mg/Nm ³

RICAMBI ARIA DA AMBIENTE DI LAVORO: FARMA (4 RICAMBI), ORMONI (3 RICAMBI), ALIMENTARI (2 RICAMBI)

- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1, E2, E3, E10, E16, E17 ed E18 il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni essendo impiegato, come combustibile, il gas metano;
- i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto** e di **zolfo** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello riportato in allegato al D.M. 25.8.2000, in alternativa può essere fatto ricorso all'analizzatore con celle elettrochimiche;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
- per la misura del **materiale particolare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- i controlli da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E4, E5, E6, E8, E9, E14, E15, E19 ed E20 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso

dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- h) sui sistemi di abbattimento di cui alle emissioni E6, E8, E9, E14, E15, E19 ed E20 devono essere effettuate ispezioni con frequenza almeno mensile;
 - i) la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento (validata dalle relative fatture di acquisto) nonché le operazioni di manutenzione effettuate ai medesimi devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'arpa Sez. Prov.le di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - j) i sistemi di abbattimento delle emissioni E4, E5, E6, E14, E19 ed E20 devono essere dotati di pressostato differenziale con registrazione in continuo dei dati rilevati al fine di verificarne il buon funzionamento. I dati rilevati andranno allegati al registro di cui al precedente punto;
 - k) dovranno essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - limite di emissione diffusa (al netto del solvente venduto come parte di prodotti o miscele in un contenitore sigillato): 5% dell'input di solvente;
 - limite di emissione totale annua di COV: 1500 kg/anno;
 - l) le ore di funzionamento degli impianti con emissioni di COV (E15 ed E20), i consumi giornalieri dei prodotti contenenti COV, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
 - m) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere trasmessa ad arpae nodo di Piacenza:
 - l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti con emissioni di COV, sulla produzione annua e sugli eventuali rifiuti annui prodotti), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza e, per gli eventuali rifiuti, di un'analisi annuale del rispettivo contenuto di COV;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
 - n) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E19 ed E20 è fissato a **cinque mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - o) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E19 ed E20 è fissato a **sei mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - p) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, al Comune interessato ed all'arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
 - q) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto dei limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (relativamente allo scarico in pubblica fognatura) nel pozzetto di prelievo fiscale, ad eccezione del parametro tensioattivi per il quale si deroga al valore massimo di 18 mg/l;
4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto

campionamento del refluo. Dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

- b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) il sistema di depurazione deve essere sempre tenuto in funzione;
- d) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia del sistema di depurazione. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità Competenti e del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e) con opportuna periodicità deve essere prevista la rimozione dei fanghi dal sistema di depurazione;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, avarie o disservizi al sistema di depurazione o alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento del sistema di depurazione, la ditta DOPPEL FARMECEUTICI S.r.l. dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax), al Comune di Cortemaggiore, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Cortemaggiore, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle acque reflue industriali o del sistema di depurazione rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo:**

- che il volume massimo giornaliero scaricabile è pari ad 80 m³ come indicato da IREN EMILIA S.p.a. con nota prot.n. 865 del 23.5.2014;
- che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che, in considerazione della presenza di torri evaporative, la Ditta dovrà ottemperare quanto previsto dalla Deliberazione G.R. n. 1115/2008 "*Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi*";
- quanto previsto dal Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

6. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore (PC) – sostituisce l'AUA adottata con la Determinazione Dirigenziale n. 32 del 12.1.2015 della Provincia di Piacenza;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.